

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

106° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta:

« Istituzione della corte d'assise di Rimini »
(1689) (D'iniziativa del deputato Accreman)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

« Istituzione delle corti d'assise di Brindisi
e Taranto » (1690) (D'iniziativa dei depu-
tati Guadalupi ed altri; Caroli; Manco ed
altri) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati);

« Istituzione della corte d'assise di Locri
ed aggregazione dei tribunali di Palmi e
Locri alla sezione di corte di appello di
Reggio Calabria » (1691) (D'iniziativa dei
deputati Reale Giuseppe ed altri; Mancini
Giacomo) (Approvato dalla Camera dei de-
putati);

approvazione con modificazioni dei dise- gni di legge nn. 1689 e 1690 e rinvio del disegno di legge n. 1691:

PRESIDENTE . . . Pag. 1420, 1421, 1423 e *passim*
BOLDRINI1425, 1433, 1436 e *passim*
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 1421
1422, 1427 e *passim*

FILETTI . . . Pag. 1420, 1422, 1432 e *passim*
FOLLIERI1429, 1430, 1432 e *passim*
FRANCO1423, 1425, 1426 e *passim*
MARIANI1428, 1439
MARTINAZZOLI1426, 1430, 1434 e *passim*
PERRINO1431
PETRELLA1428, 1429, 1430 e *passim*
PETRONE1441, 1442
REALE, ministro di grazia e giustizia . . . 1423
1428, 1429 e *passim*
SABADINI1426, 1429, 1435 e *passim*

Seguito della discussione e rinvio:

« Norme a favore del personale delle can-
cellerie giudiziarie assunto in base all'ar-
ticolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 »
(2235) (D'iniziativa dei deputati Bianco ed
altri) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati);

PRESIDENTE 1444, 1445, 1447 e *passim*
BOLDRINI1445, 1446
COPPOLA1446
FILETTI1446
LICINI, relatore alla Commissione . . . 1447
MARTINAZZOLI1447
REALE, ministro di grazia e giustizia . . . 1444
1446, 1447

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

B O L D R I N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Istituzione della Corte d'assise di Rimini** » (1689), di iniziativa del deputato Accreman (Approvato dalla Camera dei deputati);

« **Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto** » (1690), di iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri; Caroli; Manco ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati);

« **Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria** » (1691), di iniziativa dei deputati Reale Giuseppe ed altri; Mancini Giacomo (Approvato dalla Camera dei deputati);

approvazione con modificazioni dei disegni di legge nn. 1689 e 1690 e rinvio del disegno di legge n. 1691

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione della corte d'assise di Rimini », d'iniziativa del deputato Accreman, già approvato dalla Camera dei deputati, « Istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto », d'iniziativa dei deputati Guadalupi, Signorile, Colucci; Caroli; Manco, Di Nardo, Romeo, già approvato dalla Camera dei deputati, e « Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria », d'iniziativa dei deputati Reale Giuseppe, Amodio, Bertè, Bianchi Fortunato, Calvetti, Castellucci, Erminero, Fracanzani, Galli, Ianniello, Mancini Antonio, Morini, Piscichio, Prearo, Rausa, Russo Ferdinando, Spittella, Tozzi Condivi; Mancini Giacomo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

F I L E T T I . Prima di iniziare la discussione sui disegni di legge in titolo, desidero far presente, richiamandomi al Regolamento ed in particolare alla disposizione del primo comma dell'articolo 51 del medesimo, che stabilisce che i disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione, che il senatore Franco, sin dal 3 aprile 1975, ha presentato un disegno di legge, recante il n. 2027, relativo alla istituzione della corte di appello di Reggio Calabria. Ora, già alla Camera dei deputati, tosto che si discusse il disegno di legge che oggi porta il n. 1691, furono contemporaneamente esaminati dalla Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento altri due disegni di legge, recanti i nn. 476 e 643, aventi anch'essi per oggetto l'istituzione della corte di appello di Reggio Calabria, i quali peraltro vennero ritenuti assorbiti in relazione a quel disegno di legge. Ed è strano che la Camera, nel rimettere a noi il disegno di legge n. 1691 e, quindi, nel fare riferimento alle proposte di legge rispettivamente presentate in quella sede dai deputati Reale Giuseppe ed altri e Mancini Giacomo, non abbia allegato anche gli altri due disegni di legge da me testè richiamati, i quali, anche se assorbiti, formarono comunque oggetto di esame da parte di quella Commissione.

In altri termini, il disegno di legge n. 1691, anche se è costituito da un testo unificato, avrebbe comunque dovuto fare riferimento a questi altri due provvedimenti, che furono assorbiti.

Comunque, in relazione a quanto avvenuto all'altro ramo del Parlamento e in riferimento all'articolo 51 del Regolamento, mi permetto di chiedere che il disegno di legge n. 2027, d'iniziativa del senatore Franco, testè enunciato, venga discusso congiuntamente con il disegno di legge n. 1691. Propongo pertanto che la discussione sia rinviata per consentire l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2027 e per vedere suc-

cessivamente se sussistano o meno gli estremi della connessione. A me pare che vi sia una connessione oggettiva ed il primo comma del citato articolo 51 del Regolamento non fa riferimento soltanto a disegni di legge aventi oggetti identici, ma anche a disegni di legge strettamente connessi. Ora, non v'ha dubbio che, allorquando si propongano due soluzioni tra loro non perfettamente identiche, ma evidentemente connesse in ordine alla istituzione delle corti di assise di Locri, di Palmi e a quella stessa di Reggio Calabria, il tema è strettamente connesso: infatti, se si adotta l'una soluzione, non si può adottare l'altra e viceversa.

Per queste ragioni, rinnovo la mia richiesta volta ad aggiungere all'ordine del giorno anche il disegno di legge d'iniziativa del senatore Franco e — pertanto — a rinviare la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Debbo far osservare al senatore Filetti, per completezza, che il disegno di legge n. 2027 in questione è stato assegnato alla Commissione in sede referente. Desidero altresì far presente, prima di aprire la discussione sulla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole collega, che non è esatto ritenere che, se si adottasse il provvedimento secondo il quale due comuni vanno a far parte della sezione staccata di Reggio Calabria, si inibirebbe poi di istituire eventualmente la corte di appello a Reggio Calabria. I problemi mi paiono nettamente distinti: a mio parere, quindi l'approvazione dei provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno non comporterebbe una preclusione per l'esame del disegno di legge n. 2027 in un successivo momento.

Comunque, precisato questo in linea, vorrei dire, di fatto, invito gli onorevoli colleghi ad esprimersi in ordine alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Filetti.

COPPOLA, *relatore alla Commissione.* Intendo esprimere il mio parere anzitutto come relatore; in seguito mi pronunzierò anche come componente della Commissione, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana.

Per quanto mi riguarda, sono spiacente di non poter aderire alla formale richiesta di

rinvio della discussione testè fatta dal senatore Filetti perchè il richiamo da lui fatto al Regolamento, oltre a non essere strettamente pertinente, è quanto meno notevolmente tardivo. L'onorevole Presidente, in apertura di seduta, ha ritenuto di concedere la parola al senatore Filetti per tale richiamo al Regolamento: e fin qui *nulla quaestio*. Debbo però ricordare alla Commissione che i disegni di legge in esame sono giacenti presso questa Commissione da oltre un anno e furono oggetto, oltre che di una decisione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, (che si è pronunziata per un particolare loro *iter*), di ripetuti contatti tra le Presidenze della Commissione giustizia e della Commissione bilancio a causa delle difficoltà riscontrate nel reperimento dei mezzi di copertura finanziaria; difficoltà peraltro che sono state risolte solo da un recentissimo parere della 5^a Commissione permanente, del seguente tenore:

« La Commissione bilancio e programmazione, nuovamente esaminati i disegni di legge in titolo, comunica, a modifica del parere contrario precedentemente espresso, di non opporsi al loro ulteriore corso alla condizione che in ciascuno di essi sia introdotto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

” All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ”».

Anche il parere della Commissione affari costituzionali è favorevole.

Questo per quanto riguarda gli antecedenti della discussione. Poichè poi il senatore Filetti ha richiamato la procedura che si è seguita e la discussione che si è svolta nell'altro ramo del Parlamento, ho il dovere di informare gli onorevoli colleghi che in quella sede, su richiesta dei presentatori, gli emendamenti sono stati ritirati, tant'è che alla fine si è avuto l'assorbimento dichiarato dal Presi-

dente dalla Commissione delle proposte di legge nn. 476 e 643. Per essere più preciso nel ricordare gli avvenimenti, mi permetto di leggere un passo del resoconto dell'ultima seduta alla Camera dei deputati, nel corso della quale furono approvati i disegni di legge attualmente al nostro esame:

« Il Presidente avverte che i deputati Giuseppe Reale e Felisetti hanno presentato alcuni emendamenti, tendenti all'unificazione della proposta di legge n. 1428, per la parte non preclusa dalla reiezione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 476, e della proposta di legge n. 3499. Il nuovo testo è articolato sull'istituzione della corte d'assise di Locri e sull'aggregazione alla sezione staccata di corte d'appello di Reggio Calabria dei tribunali di Palmi e Locri.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Reale Giuseppe-Felisetti, dopo che il deputato Tripodi ha dichiarato il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale.

Il deputato Giuseppe Reale illustra quindi un articolo aggiuntivo, recante l'istituzione a Reggio Calabria di una sezione distaccata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Il deputato Catanzariti dà per svolto un suo articolo aggiuntivo di analogo tenore.

Il Presidente avverte che entrambi gli articoli aggiuntivi potranno essere posti in votazione soltanto nei principi ispiratori, dovendosi acquisire su di essi il parere della 1^a Commissione.

I deputati Giuseppe Reale e Catanzariti ritirano i loro articoli aggiuntivi per non ritardare l'iter del provvedimento, riservandosi di trasformarli in ordine del giorno.

La Commissione approva quindi il seguente nuovo titolo del progetto di legge: « Istituzione della corte di assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria ».

Il sottosegretario Pennacchini accetta come raccomandazione, per la parte di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia, nell'approvare il progetto di legge recante aggregazione dei tribunali di Palmi e di Locri alla sezione stac-

cata della corte di appello di Reggio Calabria, invita il Governo ad assumere idonee iniziative per istituire una sezione dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro in Reggio Calabria ».

(REALE Giuseppe, CATANZARITI)

La Commissione procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, del testo unificato delle proposte di legge nn. 1428 e 2499, che è approvato, con l'assorbimento delle proposte di legge nn. 476 e 643 ».

F I L E T T I . Quelle proposte di legge, quindi, non sono state ritirate, ma solo assorbite.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione.* Debbo aggiungere inoltre, per completezza, che presso questa Commissione sono giacenti da tempo immemorabile — uso una espressione eccessiva — disegni di legge presentati da varie parti politiche aventi oggetto analogo, ma fu stabilito a suo tempo, nella moltitudine appunto di provvedimenti simili, che sarebbero stati presi in considerazione e quindi discussi per il momento dalla Commissione solo i disegni di legge nn. 1689, 1690 e 1961, che erano stati già approvati dall'altro ramo del Parlamento, con la riserva di esaminare globalmente e contestualmente il problema di tutti gli altri disegni di legge concernenti l'istituzione di sedi giudiziarie.

Pertanto, se la Commissione ritenesse, in difformità del parere che io mi permetto di esprimere, di dover mettere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2027, in conformità della richiesta avanzata dal senatore Filletti, sarebbe logico, giusto, necessario, anzi doveroso mettere all'ordine del giorno tutti i disegni di legge giacenti da diverso tempo presso questa Commissione riguardanti materia analoga.

Per i suesposti motivi, in considerazione dell'ultimo parere della Commissione bilancio, pervenuto alla nostra Commissione in data 2 ottobre 1975, e per chiudere l'iter dei disegni di legge in titolo, in conformità a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, confermato dalla stessa Commissione, io

chiedo che si prosegua senz'altro nella discussione.

F R A N C O . Ovviamente io concordo in pieno con la tesi sostenuta dal senatore Filetti. Desidero però rispondere al relatore, senatore Coppola, il quale tra l'altro ci ha mosso un rimprovero meravigliandosi del fatto che soltanto oggi, a suo avviso, ci saremmo ricordati, nonostante che da oltre un anno numerosi disegni di legge concernenti la stessa materia giacciono presso questa Commissione, che esiste un disegno di legge, il n. 2027, la cui materia può ritenersi connessa con quella dei disegni di legge in esame.

Il disegno di legge n. 1691, peraltro, comincia ad avere una regolare discussione, per così dire, solo ora. Dico regolare discussione perchè? Perchè la Commissione bilancio per ben due volte ha espresso il parere che si doveva respingere tale disegno di legge in quanto non prevedeva la necessaria copertura finanziaria. Non voglio ora dire — non intendo infatti suscitare delle polemiche — come si è arrivati all'ultimo parere favorevole della Commissione bilancio...

P R E S I D E N T E . Lo dica perchè qui non c'è niente da nascondere!

F R A N C O . Io non riesco a concepire come per ben due volte la Commissione bilancio abbia espresso un parere negativo in merito alle norme in esame mentre poi, con un terzo parere, abbia invece dato il proprio benestare al provvedimento, previa una semplice correzione.

Evidentemente, questo si deve alle premure, ma il fatto non è certamente censurabile, di quanti erano interessati all'approvazione del provvedimento stesso.

P R E S I D E N T E . Quindi anche alle sue, senatore Franco!

F R A N C O . Io sono contrario al disegno di legge n. 1691!

R E A L E , *ministro di grazia e giustizia*. Ero presidente della Commissione giustizia

della Camera dei deputati quando accaddero i fatti cui ha fatto riferimento il senatore Coppola; la verità è che si era determinata una specie di gara per riuscire ad assumersi il merito di certi atti.

F R A N C O . Mi sento in dovere, signor Presidente, di fornire alla Commissione alcuni chiarimenti.

Ribadisco che non è certamente censurabile l'interessamento dei presentatori del disegno di legge n. 1691 ai fini dell'approvazione del provvedimento stesso, ma desidero aggiungere che tali pressioni — ampiamente riportate dai quotidiani dei quali ho la collezione — hanno portato la Commissione bilancio a prendere decisioni che in questa sede potrebbero anche essere censurabili, cosa che tuttavia io non desidero sia fatta, ed hanno distratto l'attenzione di tutti dal problema fondamentale della corte di appello di Reggio Calabria.

Qui non si tratta, onorevole Ministro, di una « gara » per riuscire ad arrivare primi perchè, per quanto riguarda la mia parte politica, le proposte di legge presentate non prevedevano l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria, bensì l'istituzione della corte di appello in tale città, problema agitato fin dal lontano 1913.

Le prime richieste avanzate in tal senso al Parlamento, infatti, risalgono a quell'epoca mentre, nel 1923, venne l'aggregazione del tribunale di Reggio ad altra corte di appello; nel 1943 venne istituita la sezione autonoma della corte di appello nella città calabrese. Per lunghi anni venne quindi dibattuta l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri a tale sezione fino a che, in relazione ai fatti avvenuti per la dislocazione del capoluogo calabrese, il problema dell'istituzione della corte di appello di Reggio venne riproposto con forza in quanto, come certamente tutti ricorderete, si era stabilito che il capoluogo, per l'appunto, avesse sede dove era anche la corte di appello.

Tutte le categorie di operatori di Reggio, del resto, nonchè naturalmente il suo Consiglio comunale, sono stati sempre d'accordo su questa richiesta, tanto è vero che alla Ca-

mera dei deputati è stata presentata non solo la nostra proposta di legge in tal senso, ma anche quella di parte liberale e del Gruppo della Democrazia cristiana ed al Senato giacciono altri due disegni di legge, il n. 871 a firma del senatore Bertinelli, Averardi ed altri ed il n. 60 a firma del senatore Murmura, che richiedono sempre l'istituzione della corte di appello di Reggio Calabria.

È anche vero, signor Presidente, che con motivi pretestuosi alla Camera dei deputati si è raggiunto un compromesso con l'approvazione della proposta di legge n. 1691 per l'istituzione della corte di assise di Locri e per l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio, ma io questa mattina chiedo che l'esame di tale provvedimento venga rinviato affinché possa essere portato in sede deliberante il disegno di legge n. 2027 del quale sono firmatario.

Perché questa mia richiesta? Perché anche dopo l'approvazione della proposta di legge n. 1691 alla Camera, le parti interessate hanno fatto chiaramente intendere che non considerano affatto risolto il problema.

Dopo uno sciopero generale della città di Reggio, infatti, il presidente dell'Ordine degli avvocati, professor Pannuccio, rispondendo sulla « Gazzetta del Sud » del 21 febbraio 1973 ad una serie di domande da parte dei giornalisti ed affiancato dagli avvocati Strangio, Malgeri, Campolo, Salazar e Romano, diceva: « Il Consiglio dell'Ordine non si riterrebbe appagato da una eventuale soluzione limitata alla semplice aggregazione dei tribunali di Palmi e di Locri » aggiungendo che non si trattava di motivi di « pennacchio », ma di motivi, soprattutto, pratici e tecnici, se è vero come è vero che una simile soluzione lascerebbe in pratica le cose come stanno.

Ed ancora, successivamente all'approvazione della proposta di legge n. 1691 alla Camera, gli interessati, alcuni esponenti della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano, hanno fatto tutta una serie di dichiarazioni delle quali dò in parte lettura.

L'onorevole Giuseppe Reale, ad esempio, che alla Camera è stato d'accordo sul compromesso legato al disegno di legge n. 1691,

dice: « L'approvazione della proposta di legge che reca l'istituzione della corte d'assise di Locri e l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria non corona certamente le attese della popolazione e degli ordini forensi della provincia, poichè era ed è convinzione comune (così riporta " Il Tempo " del 7 giugno 1974) che si poteva e doveva fare luogo all'autonomia della corte di appello di Reggio Calabria ».

La Federazione del PSI, è da notare che la proposta di legge n. 1691 reca anche la firma dell'onorevole Giacomo Mancini, dichiara inoltre: « In relazione alla determinazione adottata dalla Commissione giustizia della Camera, rifacendosi alle posizioni assunte in passato, riconoscendo che tale istituto qualifica sempre di più la città meridionale, riponendola nel suo giusto piano di grande città del Sud, ritiene che quanto raggiunto mediante l'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria costituisce punto di riferimento per l'ulteriore definitivo riconoscimento della giustezza delle aspirazioni della città ».

In definitiva, anche dopo l'approvazione del citato provvedimento, il problema non veniva pertanto considerato risolto e la città di Reggio non si considerava paga e ben aveva ragione in quanto, prima che si pervenisse alla discussione della proposta numero 1691, tutte le parti politiche si erano espresse per l'istituzione della corte di appello autonoma di Reggio!

Sulla « Gazzetta del Sud » di venerdì 15 febbraio 1974 la segreteria della Federazione del PSI, dopo aver reso noto di aver preso contatti con il Ministro guardasigilli « al quale ha riconfermato ancora una volta che le legittime aspettative della città e di tutte le popolazioni interessate non possono essere ulteriormente deluse », in un suo comunicato assicura che « l'esecutivo del PSI, che anche precedentemente ha svolto azioni valide per l'istituzione della corte di appello ritenendo tale fatto dovuto, non per conquiste attuali e politiche, ma come doveroso riconoscimento di giustizia, è stato convocato d'urgenza dalla segreteria provinciale

per la continuità dell'azione e per la sollecita predisposizione dei mezzi diretti al concretamento di tale rivendicazione ».

E le testimonianze continuano, perchè sull'« Avanti » del 22 febbraio 1973, vengono illustrate in un articolo « Le ragioni dell'agitazione degli avvocati di Reggio Calabria » e si parla « della necessità di una corte di appello autonoma ». Ho anche le dichiarazioni del capo della corrente di sinistra del PSI, dottor Giovanni Nocera, il quale richiede l'istituzione di tale corte di appello, non solo, ma in un articolo sulla « Gazzetta del Sud » del 22 febbraio 1973 dice testualmente: « Tutti i nodi vengono al pettine. Andreotti ai reggini fece promesse in piazza Italia. Ora bisogna spiegare il perchè quelle promesse non vengono mantenute. La corte di appello autonoma per Reggio è una giusta rivendicazione che si inquadra nell'interesse generale della regione, e ritengo che bisogna sostenerla con forza ad ogni livello ».

Sulla « Gazzetta del Sud » del 25 febbraio 1973, quattro consiglieri comunali del PSI, Nocera, Palamara, Logoteta e Romeo in un articolo che reca il titolo « Critiche alla giunta Licandro » dicono: « I sottoscritti consiglieri comunali del PSI chiedono alla signoria vostra di far conoscere in quale modo la civica amministrazione intenda concretamente contribuire alla soluzione dei problemi attinenti allo sviluppo ed alla rinascita della città dopo le prove severe del passato, con un più diretto riferimento alla richiesta istituzione della seconda corte di appello della Calabria e di una università statale con strutture autonome ed alla attuazione dei programmi di investimento. I sottoscritti devono rilevare l'assoluta mancanza di iniziativa politica da parte dell'amministrazione comunale ed il suo adagiarsi su una normale amministrazione.

In particolare, per quel che riguarda la corte di appello, si deve notare l'inefficacia degli strumenti messi in atto, i risultati negativi dell'incontro svoltosi in prefettura nel maggio scorso, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, e del successivo colloquio avvenuto a palazzo Chigi tra l'onorevole Andreotti ed una delegazione resi dal-

la signoria vostra alla assemblea degli avvocati.

I sottoscritti chiedono di sapere per quale ragione l'impegno assunto dal sindaco per un nuovo intervento sul presidente del Consiglio sia stato poi clamorosamente disatteso, a meno che esso non si intende ravvisare nella lettera di risposta del presidente del Consiglio ad una lettera del sindaco, nel testo reso noto ».

P R E S I D E N T E . Mi permetto, senatore Franco, di richiamarla ai tempi stabiliti dal Regolamento per gli intervenuti.

F R A N C O . Sto per terminare, signor Presidente.

Vi è stato anche un impegno preciso assunto il 23 novembre 1973 dal ministro Zagari perchè, in un comunicato ufficiale del 24 novembre, si dice: « Il ministro della giustizia onorevole Mario Zagari, presente il direttore generale della organizzazione giudiziaria De Andreis, ha ricevuto il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio accompagnato dal presidente avvocato Vincenzo Pannuccio, che gli ha illustrato l'esigenza vivamente sentita dalla popolazione e dalle autorità rappresentative della città della istituzione della corte di appello autonoma di Reggio Calabria. Il Ministro ha assicurato che il problema verrà esaminato con la massima attenzione ».

Mi pare di aver dimostrato, onorevoli senatori, che qui non si tratta di fare una « gara », ripeto, a chi arriva prima. Si tratta piuttosto di chiedere la risoluzione di un importante problema sulla base di tutti gli impegni assunti, sulla base dell'impegno pubblicamente assunto di fronte alla città di Reggio nel maggio del 1972, come ricordato dal dottor Nocera nell'articolo da me citato, dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Andreotti.

Pensate — è questione solo di qualche istante, signor Presidente, non si allarmi — che sull'argomento vi è stata anche la decisione...

B O L D R I N I . Dobbiamo fare un richiamo al Regolamento, signor Presidente:

stiamo discutendo soltanto se il disegno di legge n. 2027 deve essere messo all'ordine del giorno o no. Non si possono ammettere interventi come questo.

F R A N C O . Chiedo scusa. Sto rubando alla sua cortesia i minuti, signor Presidente. Posso anche concludere, però; poi, parlerò in sede di discussione generale e parlerò tre ore. Se mi concedete qualche minuto di più ora, mi libero di quasi tutti gli argomenti e quindi, in sostanza, facilito i lavori della Commissione.

Le dicevo, e dicevo soprattutto alla Commissione, che sull'argomento oltre che l'impegno del ministro Andreotti, vi è stato, l'11 maggio 1973, l'impegno di tutti, indistintamente, i partiti politici i quali dicevano di essere a favore della corte d'appello autonoma e non per la soluzione dell'aggregazione. Ho portato qui volantini di tutti i partiti, signor Presidente, a conferma di quanto dico, che però, evidentemente, non voglio leggere.

In sostanza, siccome vi sono regolari impegni assunti con la città di Reggio in questi anni, così come dicono le proposte di legge presentate alla Camera, così come dicono i disegni di legge, presentati anche da democristiani e socialdemocratici, a partire dall'onorevole Giuseppe Reale financo dopo l'approvazione del disegno di legge n. 1691 alla Camera, non si è risolto il problema di Reggio Calabria — cioè non vengono soddisfatte quelle popolazioni — nel momento in cui anche voi approvate il disegno di legge numero 1691.

Anche per tali ragioni di ordine generale, anche perchè il Parlamento rispecchia la volontà, più volte manifestata in tutte le sedi, dell'opinione pubblica della mia città, anche per tali motivi, signor Presidente, io chiedo che possa rinviarsi la discussione per poter spostare in sede deliberante il mio disegno di legge e discutere, in quell'occasione, sulla soluzione di un problema tanto atteso dalle nostre popolazioni.

P R E S I D E N T E . Come i colleghi sanno, per i richiami al Regolamento posso parlare uno a favore ed uno contro. Ha

parlato a favore il senatore Coppola, contro il senatore Franco. Tuttavia si può fare una eccezione e cioè si può parlare, eventualmente, come rappresentanti di Gruppo.

M A R T I N A Z Z O L I . Veramente la idea di parlare come rappresentate di Gruppo mi turba perchè non so come la pensa esattamente il Gruppo. Sui riferimenti di tipo procedurale mi rimetto a quanto ha detto il relatore.

Vorrei fare perciò solo una rapida osservazione, anche perchè non mi interessa di entrare nel merito della cronaca puntigliosa che il senatore Franco ha fatto delle discussioni aperte in Commissione su tale problema. Direi perciò che il senatore Franco potrebbe avere un barlume di ragione solo se dimostrasse che l'eventuale approvazione del disegno di legge oggi all'ordine del giorno è in qualche modo pregiudiziale e contraddittoria rispetto all'esame ed all'eventuale soluzione dell'altro problema. Il che non è. Perchè è chiaro che il fatto di aggregare il tribunale di Palmi e di Locri alla sezione staccata della corte d'appello di Reggio Calabria non preclude in alcun modo la possibilità che, sul problema più generale dell'autonomia della corte di Reggio Calabria, la Commissione si esprima.

È oltretutto chiaro che l'altro problema coinvolge un discorso assai più complesso, ad esempio la posizione, già ricordata dal collega Coppola, assunta da questa Commissione, circa la necessità, quanto meno, di fare un discorso più generale intorno a tutti i disegni di legge presentati.

S A B A D I N I . Prendo la parola solo per esprimere un breve parere, sintetico e telegrafico, per non far perdere ulteriore tempo alla Commissione che già da molte sedute ha preso in considerazione tali progetti di legge. Si è fatto un lungo discorso, di natura eminentemente politica, circa l'opportunità o meno dell'istituzione della corte d'appello a Reggio Calabria. Secondo noi (e siamo perfettamente d'accordo con quanto ha detto il relatore Coppola) anche tale provvedimento e tali argomenti saranno presi in considerazione quando discuteremo, possi-

bilmente in modo globale, i diversi provvedimenti qui giacenti in Senato; o meglio ancora quando discuteremo il riordinamento delle sedi e delle circoscrizioni, nel momento in cui, o da parte del Governo, o da parte di qualcun altro in sede parlamentare, saranno presentati disegni di legge.

Quello che non si può accettare è il rinvio della discussione; non riprendo gli argomenti che sono stati adottati dal senatore Coppola o dal senatore Martinazzoli. Aggiungo solo tale considerazione, che poi converge con quanto è stato detto: i disegni di legge in questione (nn. 1689, 1690 e 1691) figurano nel medesimo contesto; ma, è cosa ovvia, sono tutti provvedimenti separati che si potrebbero discutere uno per uno, alcuni approvandoli, magari, ed altri no. Questo perchè obiettivamente (ed è questa l'eccezione fondamentale che voglio fare al collega quando si richiama all'articolo 51 del regolamento), manca ogni ragione di connessione. L'approvazione dell'istituzione della corte d'assise di Locri alla sezione della corte d'appello di Reggio Calabria, infatti, non preclude la possibilità successiva di costituzione della corte d'appello di Reggio Calabria. Inoltre questi sono provvedimenti completamente distinti e separati. Anche nell'ordinamento delle Circoscrizioni un tribunale o una sezione di tribunale non ha niente a che vedere con una sezione di corte d'appello e con una corte d'appello. Sono, ripeto, provvedimenti completamente autonomi e separati che vanno adottati, ovviamente, con procedimenti altrettanto autonomi.

Perciò noi siamo contro il rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Filetti.

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo ora all'esame dei singoli disegni di legge, cominciando dal n. 1689,

riguardante l'Istituzione della corte d'assise di Rimini.

Procediamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito il circolo di corte d'assise in Rimini; esso fa parte del distretto di corte d'appello di Bologna.

(È approvato).

Art. 2.

Il circolo di corte d'assise in Rimini è formato dal territorio sul quale ha competenza il tribunale di Rimini.

(È approvato).

C O P P O L A , relatore alla Commissione. Ho il dovere di sottoporre alla considerazione dei colleghi un articolo aggiuntivo, che potrebbe essere l'articolo 3 del presente disegno di legge:

« All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La proposta di questo articolo aggiuntivo che, per altro, sarà ripetuto anche nei successivi disegni di legge, muove dalla considerazione di rimuovere le osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio e programmazione e quindi tende a sopperire al problema della copertura riguardante le spese di personale per l'anno finanziario 1976. È evidente che per gli esercizi successivi, diventando tali spese obbligatorie, esse rientreranno nelle previsioni di ordine generale per le spese del Ministero di grazia e giustizia.

P R E S I D E N T E . Per migliore cognizione dei colleghi leggo il parere della Commissione bilancio e programmazione:

« La Commissione bilancio e programmazione, nuovamente esaminati i disegni di legge in titolo comunica, a modifica del parere contrario precedentemente espresso, di non opporsi al loro ulteriore corso alla condizione che in ciascuno di essi sia introdotto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

"All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Onorevoli colleghi, siamo d'accordo che si discusse e, a mio modesto avviso, si dimostrò che non c'era alcun onere; la Commissione bilancio, invece, ha dato il suo parere favorevole solo a questa condizione. Per tale motivo oggi ci troviamo in questa situazione: se volessimo disattendere il parere della Commissione bilancio, andremmo in sede referente. Naturalmente la Commissione è libera di fare quello che crede: di approvare o di non approvare.

Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, senatore Coppola, che introduce la norma suggerita dalla Commissione bilancio.

PETRELLA. Evidentemente dovrò votare per un emendamento di cui non so verificare la validità, e che ritengo, anzi, senza contenuto.

Come l'onorevole Ministro sta qui dicendo, come ci siamo detti più volte tra di noi e come abbiamo spiegato ai colleghi della Commissione bilancio, l'istituzione di una corte di assise, tenuto conto delle caratteristiche di questo organo giudiziario, non comporta spese, anzi può rappresentare eventualmente addirittura un vantaggio per il bilancio dello Stato.

Per coerenza, quindi, voteremo a favore dell'emendamento di cui trattasi, ma non possiamo non far qui risaltare l'estrema inutilità dello stesso.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Devo fare soltanto una integrazione alla illustrazione dell'emendamento presentato. Io mi rendo perfettamente conto del fatto che, in coerenza con quanto più volte affermato da questa Commissione, l'approvazione di questo articolo aggiuntivo in effetti non sarebbe necessaria: tuttavia, essendo intercorsi una serie di comunicazioni scritte e orali, nonché rapporti vari con la Commissione bilancio a tale riguardo, sarà opportuno precedere comunque alla sua approvazione, anche per considerazioni di ordine pratico. La Commissione bilancio infatti fa riferimento soltanto all'« eventuale onere per spese di personale »: ora, mentre è indubitabile che per quanto attiene ad altri tipi di spese, come quelle per i locali, la cancelleria, i mobili e via dicendo, non si avrà un maggiore onere, per quanto concerne il personale questo potrebbe verificarsi.

RALE, *ministro di grazia e giustizia*. Per aumentare il personale bisognerebbe fare un mutamento dell'organico.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Potrebbe verificarsi; tant'è che anche la Commissione bilancio — ripeto — parla di « eventuale onere per spese di personale ».

Inoltre, mentre il passaggio dalla sede deliberante alla sede referente comporterebbe senz'altro una notevole perdita di tempo, la introduzione di questo emendamento, anche se rende necessaria la trasmissione del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione, causerebbe un ritardo senz'altro inferiore.

Per tali motivi, raccomando vivamente alla Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo da me presentato.

MARIANI. Facendo mie le considerazioni svolte dal senatore Petrella e confermate dall'onorevole Ministro, dirò che anche a me questo emendamento appare del tutto superfluo. Non si vede infatti dove potrebbe essere la maggiore spesa, soprattutto ove si

consideri che il personale ed i locali rimangono gli stessi. A mio avviso, anzi, si verificherà un risparmio perchè, anzichè inviare un presidente da Bologna, sarà un magistrato dello stesso tribunale a svolgere le funzioni.

Comunque, se — come afferma il senatore Coppola — l'approvazione dell'emendamento in questione consentisse una più sollecita approvazione definitiva del provvedimento, non avrei nulla in contrario a dare ad esso il mio voto favorevole; se, al contrario, questa approvazione dovesse ritardare ulteriormente tale approvazione, di modo che con il nuovo anno giudiziario non potesse ancora avere luogo l'istituzione della corte d'assise di Rimini, mi parrebbe fuor d'opera approvarlo.

R E A L E, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che la discussione sia ristretta ormai all'argomento sollevato dalla Commissione bilancio. Ora, gli onorevoli senatori sono esperti della vita parlamentare e sanno perfettamente che quando si creano questi conflitti è opportuno risolverli nel modo migliore possibile, con la necessaria prudenza. Mi associo quindi alle considerazioni dell'onorevole relatore e chiedo anche io che l'emendamento sia approvato, così come ci viene suggerito dalla Commissione bilancio, anche se — lo dirò tenuemente — ho anche io, per la verità, molte perplessità sulla sua necessità.

F O L L I E R I. È un articolo pleonastico, ma necessario.

P R E S I D E N T E. Prima di procedere alla votazione, mi corre l'obbligo, anche se non gradito, di avvertire il senatore Mariani che non può votare, essendo sostituito in questa seduta dal senatore Franco.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1690, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono istituite le corti d'assise di primo grado di Brindisi e Taranto.

(È approvato).

Art. 2.

La giurisdizione delle corti d'assise di Brindisi e di Taranto si esercita nell'ambito della circoscrizione giudiziaria, rispettivamente, del tribunale di Brindisi e di quello di Taranto.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà a fissare il numero dei magistrati togati e dei giudici popolari per le corti d'assise di primo grado di Brindisi e di Taranto, assegnando altresì il personale di cancelleria ed ausiliario, in modo che il funzionamento delle corti d'assise possa iniziare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

F O L L I E R I. Credo che per questo disegno di legge sia veramente necessario l'emendamento aggiuntivo suggerito dalla Commissione bilancio. Nell'articolo in esame, infatti, si prevede che, da parte del Ministro di grazia e giustizia, sia integrato il ruolo dei magistrati, nonchè quello del personale di cancelleria ed ausiliario.

S A B A D I N I. In questo caso è proprio l'articolo 3 in esame che, a mio avviso, è pleonastico.

P E T R E L L A. Sopprimiamolo, in quanto è veramente inutile!

R E A L E, *ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro di grazia e giustizia dovrà fare un'assegnazione di personale, ma sempre nel-

l'ambito del personale disponibile, nell'ambito cioè del personale compreso nell'organico nazionale. Per aumentare l'organico dei magistrati, dei cancellieri, dei dattilografi e così via, occorrono evidentemente delle leggi approvate dal Parlamento: cosa che in questo caso non si rende necessaria perchè non è previsto alcun aumento del genere. Non esiste pertanto il problema della copertura: tuttavia mi associo, a questo riguardo, alle considerazioni in precedenza svolte dal senatore Coppola a proposito del precedente disegno di legge.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Al momento si discute soltanto sull'opportunità del mantenimento dell'articolo 3 in esame; l'emendamento aggiuntivo di cui abbiamo parlato in sede di discussione del precedente disegno di legge, sarà proposto eventualmente in un secondo momento.

PETRELLA. Se è necessario presentare in via formale un emendamento soppressivo dell'articolo 3, allora presentiamolo. Sorge infatti, a mio avviso, anche una questione di incostituzionalità: in base a tale articolo il Ministro di grazia e giustizia « provvederà a fissare il numero dei magistrati togati e dei giudici popolari... », così interferendo nei poteri del Consiglio superiore della magistratura. Non si tratta evidentemente soltanto di questione puramente formale, ma di questione di carattere costituzionale. Di qui, pertanto, la necessità di abolire la norma di cui trattasi.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Intanto, a mio parere, il discorso va circoscritto al problema della fissazione del numero dei magistrati togati e dei giudici e non già a quello della loro assegnazione. Si tratta di due ipotesi distinte e separate: per quanto attiene ai magistrati, infatti, nel quale caso ci sarà comunque bisogno del parere del Consiglio superiore della magistratura, si parla solo di fissazione del numero, mentre, per quanto attiene al personale di cancelleria ed ausiliario, si parla di assegnazione, il tutto finalizzato allo scopo di rendere possibile il funzionamento delle corti d'assise entro tre

mesi dall'entrata in vigore della legge. Intanto già notiamo — mi sia consentito dirlo per inciso — la differenziazione di articolazione rispetto ai disegni di legge precedenti, perchè qui siamo in materia di provvedimenti analoghi: istituzione della corte d'assise di Rimini e istituzione delle corti d'assise di Brindisi e Taranto.

Concludendo, sono per la soppressione dell'articolo 3 e per l'inserimento di un emendamento aggiuntivo analogo a quello approvato precedentemente.

FOLLIERI. Vorrei fare una considerazione di carattere pratico. Mentre la corte di assise di Rimini si costituisce e utilizzerà dei magistrati già in sede, per le corti d'assise di Taranto e di Brindisi, dati gli organici dei due tribunali, è necessario un ampliamento dell'organico. A questo scopo è stato formulato l'articolo 3 del disegno di legge. Quindi, sull'ampliamento dell'organico non interloquisce il Consiglio superiore della magistratura, ma la legge ordinaria, mentre il Consiglio superiore della Magistratura interverrà circa la destinazione effettiva del personale. La differenza tra i due disegni di legge, cioè, è la seguente: Rimini utilizza i magistrati già presenti in organico; Taranto e Brindisi hanno necessità di avere in assegnazione altri magistrati.

MARTINAZZOLI. La precisazione del senatore Follieri impone una certa meditazione. La mia adesione all'istituzione della corte d'assise in Rimini era motivata, per esempio, dalla considerazione che non c'era alcun aumento di organico e che quindi si dava una risposta non costosa a delle esigenze tutto sommato accettabili. Se l'articolo del quale ci occupiamo ha il senso che dice il senatore Follieri, allora il problema è molto diverso e va anche valutato in modo diverso. Pregiudizialmente si deve dire che la soppressione di quest'articolo non crea problemi di cronologia e di produttività legislativa, perchè comunque dovremo introdurre l'articolo suggerito dalla Commissione bilancio e quindi il disegno di legge dovrà ritornare alla Camera dei deputati. In secondo luogo, ci si deve domandare: per quale mo-

tivo l'articolo 3 va soppresso? A parte le osservazioni del senatore Follieri, l'articolo 3 va soppresso perchè stabilisce addirittura che il Ministro di grazia e giustizia provvederà a fissare il numero dei magistrati togati delle corti d'assise di Brindisi e di Taranto. Ora noi diciamo tante sciocchezze producendo tredicimila leggi, quante sono in Italia; è chiaro che producendo tante leggi la possibilità di dire cretinate aumentano, però se ce ne accorgiamo prima di varare una legge, dovremmo costringerci a non farlo solo per noia o condiscendenza nei confronti di questa tradizione abbastanza deviante. Con il presente disegno di legge il Parlamento italiano dovrebbe consentire che il Ministro di grazia e giustizia fissi per le corti d'assise di Brindisi e di Taranto un numero di magistrati togati diverso da quello previsto per le altre corti d'assise d'Italia. Ma vogliamo scherzare? Questo inciso va tolto e, se si decide di sopprimere l'inciso, credo che si possa giungere alla soppressione dell'intero articolo.

Mi rendo conto che la mia proposta dà una soluzione negativa al problema posto dal senatore Follieri, nel senso che per me rimane fermo che il personale che verrà utilizzato per le corti d'assise di Brindisi e di Taranto sarà in numero straordinario rispetto a quello utilizzato per i tribunali di Brindisi e di Taranto; sarà cioè da quegli organici che andrà ritagliata la corte d'assise, il giudice a latere eccetera, ma anch'io sono dell'opinione del relatore, cioè di sopprimere l'articolo 3, non solo per motivi di decenza, con riferimento all'inciso al quale ho fatto cenno, ma anche per motivi di omogeneità rispetto a tutti gli altri disegni di legge.

P E R R I N O . Il presente disegno di legge, come ricordate, è stato approvato in sede deliberante dalla Camera dei deputati e, venuto in questa sede, ha subito una lunga trafila: la Commissione bilancio e programmazione si è espressa una prima, una seconda e una terza volta in senso negativo agli effetti della copertura; poi questi dubbi che erano alla base del parere negativo della Commissione bilancio e programmazione sono stati fugati e la Commissione stessa ha

espresso parere favorevole. Per quale motivo questi dubbi sono stati fugati? Perché è stato dimostrato *ad abundantiam* che la istituzione della corte d'assise a Brindisi non comporta oneri. Infatti non solo attualmente esiste una corte d'assise volante che da Lecce si sposta su Brindisi e Taranto, ma a Brindisi esiste già una sede che può accogliere la corte d'assise in quanto il tribunale è stato trasferito in una sede appositamente costruita.

Per quanto riguarda, poi, il personale giudicante a Brindisi ce n'è in quantità sufficiente. È da tenere presente, comunque, che la richiesta di una corte autonoma a Brindisi deriva dal fatto che questa città ha un pesante contesto, cioè non si tratta solo di due o tre processi, ma il tribunale di Brindisi è uno dei più pesanti in fatto di processi, certamente più pesante del tribunale di Lecce. Quindi, richiamo specificamente l'attenzione sul fatto che dopo i chiarimenti che sono stati forniti dalla Commissione bilancio e programmazione, il ritorno del disegno di legge al nostro esame dovrebbe avere la strada spianata per un'approvazione in via definitiva.

R E A I E , *ministro di grazia e giustizia*. Più ci occupiamo di queste cose e più si complicano. Per quanto riguarda l'aggiunta proposta dalla Commissione bilancio, non ho che da ripetere quanto ho già detto prima e cioè che mi pare superflua, come superfluo mi sembra lo stesso provvedimento. Quindi, soltanto per ragioni di opportunità, cioè per evitare il necessario passaggio in sede referente, raccomando l'approvazione del presente disegno di legge.

Per quale motivo ritengo superfluo il provvedimento? L'articolo 3 effettivamente è fatto male e non perchè solleva il problema dell'aumento dell'organico in sede nazionale, cioè nel calcolo generale del numero dei magistrati, del numero degli ausiliari, ma perchè — come ho già detto in una precedente interruzione — nulla evidentemente può essere spostato se non con una disposizione espressa che modifica l'organico nazionale. Noi abbiamo un organico che contiene tanti magistrati, tanti cancellieri, tanti dattilogra-

fi, eccetera e nessuno può modificarlo a meno che non si provveda con una legge che dica espressamente: quel numero è modificato. Non è questa, quindi, in sostanza la preoccupazione che mi fa dire che quest'articolo è fatto male, ma proprio l'osservazione che poc'anzi è stata fatta a proposito dell'espressione: « Il Ministro di grazia e giustizia provvederà a fissare il numero dei magistrati togati... assegnando altresì il personale di cancelleria ed ausiliario... ». Non ho nulla da osservare per quanto riguarda l'espressione « assegnando » perchè è competenza del Ministro di grazia e giustizia fare le assegnazioni necessarie, mentre debbo rilevare che il Ministro di grazia e giustizia non può fissare il numero dei magistrati togati delle corti d'assise in quanto a questo si provvede con decreto presidenziale anno per anno e su proposta del Consiglio superiore della magistratura; cioè la proposta viene fatta dalle corti di appello, poi passa al Consiglio superiore della magistratura, viene sottoposta al Presidente della Repubblica e infine arriva a noi. Quindi è inesatto dire che il Ministro di grazia e giustizia determina il numero dei magistrati togati delle corti d'assise, eccetera, perchè la determinazione deve essere fatta modificando la tabella che ogni anno viene fissata con decreto presidenziale.

Ora, se deciderete di sopprimere l'articolo 3, che sarebbe una soluzione radicale, dovrete, a mio avviso, motivare tale soppressione dicendo che ad essa si è giunti per motivi di inesatta formulazione, affinché non si creda che non si devono assegnare magistrati, cancellieri, eccetera. Tutto quello che serve va fatto, ma va fatto dall'autorità competente.

In conclusione, la mia proposta è di sopprimere l'articolo 3, però specificando che esso viene soppresso — ripeto — per la sua non corretta formulazione in relazione alle competenze che ivi vengono indicate. Per il resto, accetto l'articolo aggiuntivo.

COPPOLA, *relatore alla Commissione.* Propongo formalmente la soppressione dell'articolo 3 con le motivazioni enunciate dal Ministro e che come relatore faccio mie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 3, proposto dal senatore Coppola.

FILETTI. Per dichiarazione di voto. Esprimo il mio voto favorevole alla soppressione dell'articolo 3 per le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, là dove si stabilisce di demandare al Ministro di grazia e giustizia il compito di fissare il numero dei magistrati togati, sono contrario in quanto una norma così formulata è incostituzionale; per quanto riguarda l'assegnazione del personale, dichiaro di essere contrario in quanto si tratta di una norma superflua: è evidente che istituendosi le corti d'assise di primo grado in Brindisi e in Taranto dovrà essere assegnato ad esse il personale di cancelleria e il personale ausiliario.

Lo scopo dell'articolo 3 al nostro esame si evince dall'ultima parte del medesimo, cioè si vuole sollecitare il Ministero a far sì che le due corti d'assise di Brindisi e di Taranto funzionino al più presto possibile, non oltre il periodo di tre mesi. Anche questa sollecitazione è superflua poichè è evidente che con l'approvazione del provvedimento sarà lo stesso Ministero a fare in modo di poterlo mettere in atto nel più breve tempo possibile.

FOLLIERI. Mi astengo in ordine alla richiesta di soppressione formulata dal relatore, senatore Coppola, per questo motivo fondamentale: la corte d'assise oggi non è altro che una sezione di tribunale. Pertanto, se da parte della Commissione giustizia della Camera si è ritenuto opportuno prevedere all'articolo 3 del disegno di legge n. 1690 un aumento nell'organico dei magistrati, ciò è dovuto al fatto, a mio avviso, che sia il tribunale di Brindisi che quello di Taranto non si trovano nelle condizioni di poter distaccare due magistrati da destinare alle nuove sedi di corti d'assise.

Tale esigenza mi pare dunque che giustifichi il mantenimento dell'attuale dizione dell'articolo 3; comunque, in considerazione di quanto ci ha detto il Ministro, dichiaro che

2^a COMMISSIONE106° RESOCONTO STEN. (22¹ ottobre 1975)

mi asterrò dal votare la soppressione proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non essendo stati presentati, sull'articolo 3, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(Non è approvato).

Faccio presente alla Commissione che il senatore Coppola ha presentato un articolo aggiuntivo così formulato:

« All'eventuale onere derivante dalla presente legge per spese di personale per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo 1017 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

RALE, ministro di grazia e giustizia. Mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Coppola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Coppola, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, come risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1691.

Prima di dare lettura dei singoli articoli desidero far presente alla Commissione che è stato presentato, a firma dei senatori Franco e Filetti, il seguente ordine del giorno:

La 2^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a provvedere per la istituzione in Reggio Calabria di una sezione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.

BOLDRINI. A mio avviso, signor Presidente, quest'ordine del giorno è improponibile in quanto l'Avvocatura dello Stato è nella competenza non del Ministero di grazia e giustizia, ma della Presidenza del Consiglio dei ministri.

FRANCO. Vorrei intervenire brevemente per illustrare l'ordine del giorno da me presentato insieme con il senatore Filetti.

Il disegno di legge in esame tende, in definitiva, ad evitare alla popolazione della provincia di Reggio i disagi attualmente esistenti a causa dei procedimenti pendenti presso l'unica corte di appello di Catanzaro. Ebbene, lo stesso problema si pone per le cause che riguardano lo Stato ed ecco dunque la necessità che, per le cause pendenti presso l'Avvocatura erariale, le popolazioni calabre possano servirsi di una nuova sezione dell'Avvocatura dello Stato.

Desidero far presente che anche per altre magistrature si è presentato il medesimo problema: mi riferisco al tribunale regionale amministrativo una cui sezione, con legge dello Stato, è stata per l'appunto istituita nella città di Reggio Calabria.

Proprio per tale ragione confido dunque che l'ordine del giorno presentato possa essere considerato favorevolmente.

RALE, ministro di grazia e giustizia. Desidero far presenti alla Commissione, e quindi al senatore Franco, i termini nei quali questo medesimo problema venne affrontato e risolto alla Camera dove venne presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia, nell'approvare il progetto di legge — Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria — invita il Governo ad assumere idonee iniziative per l'istituzione di una sezione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro in Reggio Calabria ».

Il sottosegretario Pennacchini accolse come raccomandazione, per la parte di competenza del Ministero di grazia e giustizia, l'ordine del giorno di cui sopra in quanto, come

2^a COMMISSIONE106° RESOCONTO STEN. (22¹ ottobre 1975)

giustamente ricordato dal senatore Boldrini poc'anzi, la promozione di tali istituzioni è competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e non del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, in questa sede, non posso che accogliere l'ordine del giorno presentato dai senatori Franco e Filetti negli stessi termini, ripeto, a patto che l'« impegno » al Governo venga modificato in un « invito ».

F R A N C O. Mi dichiaro favorevole alla proposta dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, rimane pertanto inteso che l'ordine del giorno presentato dai senatori Franco e Filetti, a seguito della modificazione proposta dall'onorevole Ministro ed accolta dal senatore Franco, viene recepito come raccomandazione dal Governo, per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge n. 1691:

Art. 1.

È istituita in Locri una corte d'assise avente giurisdizione sulla circoscrizione del tribunale di Locri.

(*E approvato*).

Art. 2.

Le corti d'assise di Palmi e Locri sono aggregate alla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria.

I tribunali di Palmi e Locri sono aggregati alla sezione distaccata di corte d'appello di Reggio Calabria.

(*E approvato*).

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determina-

zione del personale necessario per il funzionamento degli uffici indicati nei precedenti articoli, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

F O L L I E R I. Credo che questo disegno di legge — del quale, per dire la verità ignoravo il contenuto — chiarisca la portata della norma che noi abbiamo soppresso per Brindisi e per Taranto. In definitiva c'è bisogno, con la creazione di questi nuovi posti, che il Ministro provveda all'assegnazione del personale necessario. Perciò, se noi dovessimo seguire ora lo stesso procedimento seguito per Brindisi e Taranto, dovremmo procedere alla soppressione dell'articolo.

M A R T I N A Z Z O L I. Bisognerebbe avere forse una risposta rassicurante dal Ministro nel senso che la revisione degli organici non significa necessariamente aumento complessivo dei giudici che fanno il loro lavoro in Calabria. La variazione di organico, quindi, secondo me, va intesa nel senso che a un aumento di organico a Reggio Calabria dovrebbe corrispondere, ad esempio, una diminuzione a Catanzaro. Non vedo perciò la ragione per cui il numero complessivo debba aumentare.

R E A L È, *ministro di grazia e giustizia*. Rileggendo il testo, desidero far notare che, là dove si parla di « designazione del necessario personale », se si tratta di personale ausiliario, è competenza del Ministro; se, invece, intendiamo la parola « personale » estesa anche ai magistrati, non è competenza del Ministro.

P E T R E L L A. Qui bisognerebbe entrare nel merito di un'eventuale modificazione degli organici. Se io non vado errato, l'ufficio giudiziario di appello che ha il minor numero di anime sotto la sua giurisdizione è, per l'appunto, quello di Reggio Calabria. Se alle corti di tutta Italia fosse data la struttura che avrà quella di Reggio Calabria, la crisi della giustizia nel nostro paese sarebbe già ampiamente risolta. Le stime si fanno rapidamente tenendo conto, per esempio, del

numero dei litiganti e del numero dell'organico relativo.

In definitiva, perciò, a tale famosa revisione di organico, proprio in questo caso, non c'è bisogno di arrivare, trattandosi di struttura che, comparata alle altre strutture giudiziarie del nostro paese, si trova già a funzionare abbastanza bene o, comunque, meglio delle altre. Ecco perchè, nel dare parere favorevole all'aggregazione dei due tribunali alla sezione staccata della corte d'appello di Reggio Calabria, noi andiamo anche razionalizzando, in certo qual modo, il sistema delle nostre circoscrizioni giudiziarie. Il problema, cioè, in questo caso, merita il nostro voto favorevole proprio per questo motivo di razionalizzazione.

Per la medesima ragione che abbiamo già esposto in relazione al precedente provvedimento, va abolita anche qui quella norma, in quanto da un lato è equivoca dal punto di vista costituzionale, superflua per quanto attiene al personale ausiliario del giudice e, in un certo qual senso, ridondante anche rispetto agli scopi per i quali noi ci muoviamo con questa proposta razionalizzatrice.

Ecco la ragione per cui mi permetterei di sollecitare dall'onorevole relatore un emendamento soppressivo della norma, così come abbiamo fatto nell'approvare il precedente provvedimento di legge.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, sono stato invitato alla formulazione di un emendamento soppressivo in conformità di quanto avvenuto per il provvedimento precedente. Poichè, però, mi è sembrato che dalle incidentali dichiarazioni del Ministro la *ratio* di questo articolo 3 fosse leggermente diversa, pur avendo il Ministro precisato che in ogni caso bisogna intendere il personale necessario riferito al personale ausiliario escludendo, quindi, necessariamente l'interpretazione del problema riguardante i magistrati, il relatore si rimette al Governo.

REALE, *ministro di grazia e giustizia*. In pratica il senatore Coppola dice che se diamo all'articolo un'interpretazione restrit-

tiva, intendendo per personale solo quello ausiliario, allora l'articolo è legittimo; se invece diamo un'interpretazione diversa, egli si rimette al Governo. Io devo dire che, così come è scritto, « personale » indica tutto il personale.

FOLLIERI. Si potrebbe aggiungere « personale di cancelleria ed ausiliario ».

SABADINI. Mi pare che proprio alla luce di quanto abbiamo detto prima, un'interpretazione restrittiva sarebbe inopportuna e, probabilmente, anche dannosa, perchè può essere che effettivamente vi sia bisogno di avere un mutamento di organico anche fra i magistrati. Ciò a parte la considerazione rilevante avanzata dal Ministro e cioè che per personale si deve intendere tutto. Quindi, poichè le competenze per le assegnazioni dei magistrati devono seguire un *iter* di natura completamente diversa, penso che sia più opportuno demandare alla valutazione discrezionale e precisa degli organi competenti la soluzione di questo problema, piuttosto che introdurre un articolo e soprattutto piuttosto di limitarlo, perchè potremmo fare in tal modo opera contraria al regolare funzionamento degli organismi.

FILETTI. Mi dichiaro a favore della soppressione dell'articolo 3, non soltanto per le considerazioni fatte, ma anche perchè costituisce una remora per l'inizio del funzionamento degli uffici se è vero, come è vero, che prevede un termine di sei mesi dall'inizio di entrata in vigore della legge per le determinazioni che dovrebbe adottare il Ministero di grazia e giustizia.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, comunico allora la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 3 con le motivazioni date per il precedente provvedimento. Per quanto non mi convincano le motivazioni del senatore Filetti in quanto l'articolo non « remora » proprio niente, poichè dice « entro sei mesi », il che significa che il Ministro può farlo anche il giorno dopo.

2^a COMMISSIONE106° RESOCONTO STEN. (22¹ ottobre 1975)

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione sull'emendamento soppressivo.

R E A L E , *ministro di grazia e giustizia*. Io sono favorevole, con la motivazione che ho già espressa.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 3, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(Non è approvato).

Art. 4.

L'inizio dell'attività della corte d'assise di Locri e la contestuale decorrenza delle modifiche di competenza territoriale previste dall'articolo 2 avranno luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella data che verrà fissata dal Ministro di grazia e giustizia.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. L'inizio dell'attività verrà indicato con un decreto ministeriale. Quindi, non ci sono motivi di soppressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catanzaro e, dopo l'appregazione prevista dall'articolo 2, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria sono di ufficio devoluti alla cognizione della sezione stessa, alla data stabilita a norma del precedente articolo.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione e agli affari

di volontaria giurisdizione che già siano in corso.

M A R T I N A Z Z O L I . Siamo sicuri che con questa norma non incidiamo in qualche modo sul principio del giudice naturale? Bisogna che valutiamo attentamente questo problema. Mi sembra che qui si ponga uno sbarramento abbastanza artificiale, in contrasto con le regole generali. Non so se si possa stare tranquilli: la norma potrebbe essere viziata di incostituzionalità, poichè verrebbe a distogliere dal giudice naturale preconstituito per legge i procedimenti in corso. Si pensi al caso di un reato commesso dieci anni fa, per il quale il processo è ancora in fase istruttoria.

P E T R E L L A . I dubbi del collega Martinazzoli sono anche miei. Mi sembra, infatti, che qui noi finiamo per incidere sul principio costituzionale del giudice naturale preconstituito per legge. Cosa significa, in effetti, « giudice naturale preconstituito per legge »? C'è stata una *querelle* in proposito. Significa che la legge deve precedere il fatto su cui poi il giudice deve giudicare, in modo che non si possa poi spostare l'ordine delle competenze. E qui cadiamo, a mio parere, nell'aperta violazione del principio costituzionale.

Basterebbe, anche in questo caso, la soppressione della norma per metterci a posto ai fini della costituzionalità.

B O L D R I N I . La questione non merita, probabilmente, l'attenzione che le diamo in quanto mi risulta che è stata già risolta dalla Corte costituzionale.

In effetti, per giudice naturale preconstituito per legge deve intendersi sempre quel giudice costituito per legge prima dei fatti e delle vertenze da esaminare e giudicare.

Il legislatore, purtroppo, non ha mai osservato questo principio. Prendiamo, per esempio, lo spostamento delle competenze qualitative dalle corti di assise ai tribunali che abbiamo fatto, mi pare proprio su proposta del collega Martinazzoli; e non per caso la corte di assise di Venezia ed altre corti d'Italia hanno rimesso la questione al-

la Corte costituzionale. Il legislatore non ha osservato la norma del giudice precostituito anche per quanto riguarda il contenzioso tributario.

Il problema dello spostamento della competenza territoriale è stato, invece, già affrontato e risolto, nel 1955-56 se non vado errato, dalla Corte costituzionale, che ha respinto la questione della violazione del principio del giudice naturale, trattandosi appunto solo di spostamento di competenze territoriali. Non posso citare la sentenza *ad litteram* in questo momento, ma ricordo che in essa si diceva che il principio del giudice naturale precostituito per legge è rispettato ugualmente, in quanto il giudice è identico, pur nello spostamento dell'appartenenza da una circoscrizione ad un'altra.

R E A L E, *ministro di grazia e giustizia*. Mi piacerebbe conoscere il testo esatto di questa sentenza, giacchè della questione si sta discutendo in tutta Italia.

B O L D R I N I. Se ha la cortesia di attendere dieci minuti, vado in biblioteca e gliela trovo.

P E T R E L L A. Quand'anche ci fosse questa sentenza, permarrrebbe in tutto il suo vigore la tesi dell'incostituzionalità, a mio parere.

F O L L I E R I. Io credo che sarebbe veramente opportuna per questo articolo una pausa di studio e di riflessione. Se ben ricordo, quando sono stati istituiti i tribunali di Rimini, di Prato, di Marsala e di Civita vecchia, c'era nella legge una frase di questo genere: « Tutti gli affari pendenti alla data d'inizio dell'attività di questi tribunali passano alle nuove sedi, tranne che si tratti di processi trattenuti già per la sentenza ». Quindi, i processi penali passavano immediatamente, come anche gli affari di volontaria giurisdizione, tranne i procedimenti civili che fossero stati già trattenuti per la sentenza. A me pare che questo sia il criterio di soluzione più rispondente, ma vorrei accertare se nella legge di istituzione di que-

sti tribunali la norma transitoria ha disposto proprio in questa maniera.

Ricordo anche che nel 1939, quando furono reistituiti i tribunali di Lucera e di Larino, che erano stati soppressi dal fascismo nel 1923 per la mania accentratrice del regime, nel decreto del ministro di allora, Solmi, si stabiliva che tutti i procedimenti pendenti a quella data passavano immediatamente alla competenza dei due tribunali.

R E A L E, *ministro di grazia e giustizia*. Ma allora non c'era la Costituzione; e poi nessuno avrebbe osato mettere in dubbio la legittimità di quel passaggio.

S A B A D I N I. Sono certamente questi i problemi più delicati, che meritano da parte nostra una meditazione più attenta. Però io vorrei proporre ai colleghi di cercare di evitare la pausa di riflessione consigliata dal senatore Follieri e di tentare di riuscire a risolvere la questione immediatamente.

Io domando, a me stesso e a voi, se in fin dei conti il pericolo di incostituzionalità della norma, con l'indeterminatezza del giudice naturale e dell'applicazione di tutte le norme processuali collegate alla competenza, non deriva dall'indeterminatezza dell'articolo che abbiamo approvato in precedenza. La indeterminatezza consiste nel fatto che non è esattamente indicato il momento nel quale in concreto comincerà a diventare operante, perciò ad avere i suoi effetti, l'attuazione della circoscrizione, giacchè si usa la formula: « entro sei mesi ». Qui l'indeterminatezza è evidente. Ma se invece di « entro sei mesi » mettiamo « a sei mesi » dalla data di entrata in vigore della legge, io credo che risolviamo la questione, perchè abbiamo certezza delle norme procedurali e quindi anche delle norme relative alla competenza.

P R E S I D E N T E. Non possiamo tornare a discutere una norma già approvata.

S A B A D I N I. A me sembra che l'espressione « entro sei mesi » contenga un margine di incertezza che aggrava certamen-

te la situazione. Ora, se in sede di coordinamento si potesse precisare meglio, si eliminerebbe perlomeno un motivo di incertezza.

F I L E T T I. A me pare che l'articolo 5 costituisca una norma transitoria in ordine alla competenza territoriale. Il principio di diritto è che competente per territorio è l'autorità giudiziaria del luogo in cui è stato commesso il fatto. Ora, l'articolo 5 in esame non riguarda soltanto le corti di assise di Palmi e di Locri, ma anche i tribunali di Palmi e di Locri; esso non riflette inoltre soltanto gli affari penali, ma anche quelli civili e quelli amministrativi.

A me pare quindi che il problema si ponga sotto questo riflesso. Per i procedimenti che ancora debbono sorgere *nulla questio*, mentre per quelli che sono pendenti mi pare che vi debba essere una norma di carattere generale secondo la quale tali procedimenti dovrebbero continuare a svolgersi dinanzi all'autorità giudiziaria che ne ha preso già cognizione.

Il problema più grave, però, a mio avviso, è quello relativo alle impugnazioni. Se un procedimento di primo grado è stato definito dal tribunale di Locri o dal tribunale di Palmi, l'appello va proposto alla corte di appello di Reggio Calabria o alla corte d'appello di Catanzaro? Se non ricordo male, in altri casi analoghi si è prevista una norma transitoria in base alla quale competente è la nuova autorità giudiziaria, quella cioè istituita dall'entrata in vigore della nuova legge. La questione però può dare luogo a delle soluzioni difformi, ove si tenga presente il principio basilare della competenza per territorio in relazione al luogo in cui è stato commesso il fatto. Pertanto, se si dovesse tenere presente il luogo in cui è stato commesso il fatto, competente dovrebbe essere in sede di appello, per esempio, anche in questo caso, la corte di appello di Catanzaro.

L'articolo 5, così com'è stato formulato, specialmente per quanto riguarda il secondo comma, si è preoccupato soltanto di fatti piuttosto marginali, in quanto ha previsto

che la competenza cambierebbe sempre, ad eccezione di determinate ipotesi; e cioè, ad esempio, per quanto concerne la causa civile, se il processo in grado di appello fosse stato già istruito e la causa fosse stata già rimessa al collegio, deciderebbe la corte di appello di Catanzaro, mentre, se il processo non fosse stato ancora istruito, si dovrebbe iniziare *ab imis* il giudizio di appello dinanzi la nuova corte di appello. Ora, dobbiamo vedere, però, se questo è opportuno o meno.

E così è anche per quanto concerne gli affari di volontaria giurisdizione. Secondo l'articolo 5, infatti, se tali affari sono già in corso di esame rimangono dinanzi a quel giudice, mentre se ancora non sono stati proposti vengono ad essere esaminati dal nuovo giudice. Ora, poichè l'articolo in questione prospetta delle difficoltà che non mi sembrano facilmente superabili ad un esame affrettato, proporrei un breve rinvio della discussione su questo disegno di legge al fine di poter meglio ponderare la materia costituente oggetto dell'articolo stesso.

P R E S I D E N T E. È bene chiarire, innanzi tutto, che l'articolo 5 riguarda solo gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catanzaro e non anche gli altri.

Comunque, prima di aprire la discussione sulla formale richiesta di rinvio testè avanzata dal senatore Filetti, dò la parola al senatore Boldrini, che ha, per così dire, un diritto personale, perchè dia alla Commissione i chiarimenti preannunciati.

B O L D R I N I. Chiedo in primo luogo scusa agli onorevoli colleghi perchè nella rapidità della consultazione non sono riuscito a rintracciare la citazione che ho fatto in precedenza. In ogni caso, ho trovato due sentenze, i cui principi mi sembrano attinenti al caso che ci interessa.

La prima sentenza è la n. 1 del 1965, la quale detta espressamente: « Il principio della precostituzione del giudice, qual è sancito nel primo comma dell'articolo 25 della Costituzione, deve ritenersi rispettato allorchè

l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base dei criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, ed esso non risulta violato neppure nei casi nei quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purchè anch'esso preconstituito, allorchè siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'indipendenza ed imparzialità, o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse ».

Quindi, nella fattispecie, il giudice è preconstituito in ambedue i casi e non risulta violato dallo spostamento di competenza il principio della precostituzione. Mi pare pertanto che il principio, che nella sentenza in questione è riferito allo spostamento di competenza previsto dal codice della navigazione per casi specifici, si attagli anche alla fattispecie.

Ma c'è anche una sentenza che riguarda lo spostamento di competenza territoriale per casi venuti all'esame della corte. Questo secondo principio, che mi pare anche si applichi alla fattispecie, è dettato dalla sentenza n. 56 del 1967, nella quale è detto: « La illegittima sottrazione della *res iudicanda* al giudice naturale preconstituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato *a posteriori* in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente ».

P R E S I D E N T E . Prima di continuare la discussione sull'articolo in esame, vorrei che la Commissione si pronunciasse sulla formale richiesta di rinvio anche a breve scadenza, proposta dal senatore Filetti.

M A R I A N I . Io penso che la sentenza alla quale ha fatto riferimento poc'anzi il senatore Boldrini riguardi l'istituto della rimessione: in essa è stata sollevata, infatti, la questione costituzionale se è possibile da parte della Cassazione rimettere la causa ad altro giudice che sia un giudice preconstituito.

Tuttavia, di fronte alle eccezioni che vengono sollevate, a me pare che la richiesta di rinvio avanzata dal senatore Filetti sia da meditare e, quindi, da approvare perchè qui le cose sono diverse. Qui si tratta di un trasferimento di competenza addirittura territoriale per quel che riguarda l'ambito della corte di appello e, quindi, se prima per legge era preconstituito un giudice di appello, non so se si possa immediatamente, per i procedimenti in corso, trasferire ad altro giudice la competenza dell'appello una volta che l'appello sia già predisposto con la sentenza di primo grado.

Non è una questione di breve momento e pertanto io credo che possiamo anche rinviarla al pomeriggio. Nel frattempo ognuno di noi potrà documentarsi e decidere il proprio atteggiamento.

P R E S I D E N T E . Onorevole Filetti, come dovrebbe essere il rinvio da lei chiesto? Di qualche ora, come proposto dal collega Mariani, o più lungo?

F I L E T T I . A me pare più opportuno un rinvio di qualche giorno, non di qualche ora, perchè i problemi che sono stati posti all'attenzione non mi sembra che siano di facile soluzione.

S A B A D I N I . In fin dei conti le due questioni, quella della costituzionalità della costituzione per legge di un giudice diverso da quello che era preconstituito al momento del commesso reato e quella del rinvio della discussione, sono strettamente connesse. Si tratta di vedere se raggiungiamo un accordo, una opinione comune sulla prima questione, giacchè in tal caso diventa del tutto inutile il rinvio.

2^a COMMISSIONE106° RESOCONTO STEN. (22¹ ottobre 1975)

Ribadisco quanto ho detto in un precedente intervento, suffragato anche dall'intervento del collega Boldrini e da quella sentenza della Corte costituzionale, che è molto meno anacronistica di quanto può sembrare alla prima lettura; anzi, secondo me, non è affatto anacronistica. Questa sentenza conferma la possibilità di precostituire ancora per legge, nonostante una costituzione precedente, un giudice naturale per quanto riguarda la competenza territoriale. Poichè giudice naturale non è il giudice territoriale del commesso reato ma il giudice precostituito per legge, se si precostituisce con una legge un giudice diverso da quello già precostituito, si rientra sempre nella norma costituzionale. L'incertezza deriva soltanto dall'articolo precedente, nel quale si dice « entro sei mesi ». Se in sede di coordinamento fissiamo la data con un riferimento preciso, secondo me rientriamo perfettamente nei termini della Costituzione. Le sentenze che il collega Boldrini ha letto e le altre che certamente esistono suffragano questa tesi.

Se l'orientamento comune o maggioritario è in questo senso, possiamo decidere ora, altrimenti ci associamo al rinvio per una rimediazione, come è stato richiesto.

MARTINAZZOLI. Signor Presidente, io sono favorevole al rinvio, proprio sulla linea delle motivazioni espresse prima dal collega Sabadini. Ma direi che ho delle perplessità residue, che non sono fugate, dal mio punto di vista, dalla citazione, sia pure autorevole, delle sentenze della Corte costituzionale. Io vorrei fare brutalmente della storia, perchè il diritto non vive nelle astrazioni ma nei fatti della storia. Sotto questo profilo, le date del 1965-1967 sono assolutamente irrilevanti ed insufficienti, perchè questi problemi in Italia cominciarono ad essere dibattuti dopo il 1969, cioè dopo la strage di piazza Fontana. In proposito si aprì un dibattito drammatico, lacerante, dottrinario e giurisprudenziale, con conflitti anche clamorosi in riferimento a determinati fatti, per cui io sono portato a ritenere che le riflessioni che la Corte costituzionale nel 1965-67 operò su questa materia, erano ancorate ad una certa storia del processo penale italiano.

BOLDRINI. Scusi l'interruzione, ma la Corte costituzionale aveva già deciso diverse questioni: circa la rimessione, circa la condizione, circa i poteri del procuratore generale di spostare e avocare la competenza. A quella data aveva già dichiarato illecite varie norme del processo penale, ed anche dei processi in genere, proprio sotto il profilo del giudice naturale. Le prime sentenze che dichiaravano l'illegittimità di alcuni procedimenti per violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito risalgono al 1954-55.

MARTINAZZOLI. La pregherei di non interrompermi quando non è sicuro dei suoi argomenti. Il discorso, per esempio, sullo spostamento di competenza per legittima suspicione era così poco avanzato nel 1967, che nel 1972 il legislatore italiano, con la « legge Valpreda », ha determinato nuovi criteri per lo spostamento in caso di legittima suspicione, stabilendo lo spostamento alle corti di appello finite; e questo proprio perchè nel frattempo era nata la convinzione, abbastanza unanime, che quella norma che la Corte aveva salvato non era garantista con riferimento al giudice naturale.

Le due sentenze lette poco fa non sono persuasive fino in fondo, perchè con esse si dice che la precostituzione c'è purchè si tratti di un provvedimento generale. Si tratta, in sostanza, di una *fictio legis*. Vi sentite tranquilli nell'affermare ancora oggi questa proposizione? Non potete immaginare, ad esempio, che sotto le parvenze di un provvedimento generale il legislatore possa spostare una competenza con riferimento ad un certo processo? Badate che qui si tratta di provvedimenti generali per modo di dire. Il giudice naturale precostituito per legge è quello che è indicato precedentemente alla consumazione del fatto. Anche di fronte a queste sentenze io non mi sento, francamente, pienamente garantito. Comunque dico questo senza aprioristicamente ancorarmi ad una soluzione. Debbo dire, infatti, che non sono ancora convinto degli argomenti che ho sentito qui, per cui mi sembra opportuno un rinvio, certo non ad oggi pomeriggio, perchè non avremmo il tempo nè la voglia di impe-

gnarci a fondo sulla questione, ma a qualche giorno affinché esso sia produttore. Non si tratta di perdere tempo ma di approfondire i termini della questione.

S A B A D I N I . Non per desiderio di discutere o di polemica ad ogni costo, ma proprio in riferimento alla citazione che ha fatto ora il collega Martinazzoli della « legge Valpreda » desidero ricordare che quest'ultima non fa altro che estendere dei criteri che sono stati adottati nella legge delega della riforma della procedura penale.

A me pare che il provvedimento al nostro esame sia conforme a questi criteri e a questi orientamenti, fra l'altro, oltre che alle sentenze della Corte costituzionale.

Comunque non muovo alcuna obiezione al rinvio.

P E T R O N E . Signor Presidente, mi dichiaro contrario ad un rinvio della discussione in quanto ritengo che oggi stesso si possa pervenire ad una decisione, ove il problema venga esattamente inquadrato.

Di che cosa ci dobbiamo preoccupare? A mio avviso, solamente ed unicamente dei giudizi pendenti, perchè è evidente che tutto ciò che avverrà a seguito dell'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio non pone problemi.

Si è qui ricordata la cosiddetta « legge Valpreda » ed anche io mi richiamo ad essa. In quell'occasione si disse che in caso di legittima suspicione i processi dovevano essere avviati ai tribunali vicini o vicini e non è avvenuto che Catanzaro, ad esempio, abbia trasmesso mai atti processuali a Verona o Vicenza; la competenza, cioè, è rimasta quella del tribunale di Catanzaro, il che vuol dire che, in definitiva, per la questione dei giudizi pendenti, anche a seguito della « legge Valpreda », sono state rispettate le competenze pendenti prima dell'emanazione della legge stessa.

Vogliamo ora discutere intorno a tutte le questioni che potrebbero dar luogo a diverse interpretazioni di carattere costituzionale e arrestare l'iter del provvedimento in esame

in relazione ai dubbi posti dall'articolo 5? Possiamo farlo, evidentemente, ma perchè non chiederci anche, molto più realisticamente, quanti potranno essere i procedimenti attualmente pendenti presso i due tribunali che andranno ad aggregarsi alla sezione di corte di appello di Reggio?

Francamente, non mi pare che il problema meriti una così vasta disputa, perchè per i fatti vecchi, a mio avviso, esiste già il giudice preconstituito mentre, per i nuovi, interverrà la competenza di quello di Reggio Calabria.

Non mi pare che in proposito possano sorgere dubbi mentre, in considerazione della problematica che potrebbe porre il disposto dell'articolo 5, sarei del parere di procedere alla sua abolizione conducendo così rapidamente in porto l'iter del provvedimento.

F O L L I E R I . Ritengo che sarebbe utile, a titolo orientativo, dar lettura dell'articolo 3 del decreto presidenziale 1° marzo 1968, n. 198, recante — Istituzione di nuove sedi di tribunale civile e penale a Civitavecchia, Marsala e Prato — il quale recita:

« Alla data di inizio del funzionamento dei tribunali di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti avanti ai tribunali di Roma e di Trapani, nonché avanti al tribunale di Firenze, rispettivamente appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza dei tribunali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, sono devoluti d'ufficio alla competenza di questi tribunali.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento alla data sopraindicata ».

Aggiungo ancora che, all'articolo 2 del medesimo decreto presidenziale, si precisa: « Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavecchia, Marsala e Prato rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari e a stabilire le

2^a COMMISSIONE106° RESOCONTO STEN. (22^a ottobre 1975)

date di inizio del funzionamento dei tribunali ».

Mi pare dunque che, sulla scorta di tale normativa, si possa essere piuttosto tranquilli circa la decisione da adottare.

F I L E T T I . Anche per Salerno e Campobasso, sezione di corte di appello e corte di appello, si è usato lo stesso sistema.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, il relatore aveva idee piuttosto chiare prima dell'inizio di questa discussione e pertanto, in ordine al problema del rinvio, aveva un orientamento tutt'altro che favorevole.

Non ho neanche reticenza ad ammettere che mi sono sentito e mi sento moralmente impegnato, avendo appena approvato i due disegni di legge precedenti, a varare anche il presente provvedimento; tuttavia, è innegabile che da questo dibattito sull'articolo 5 sono emerse notevoli perplessità, perplessità che si evidenzieranno anche nel corso dell'esame dell'articolo 6, in quanto le due disposizioni sono strettamente connesse.

Non dimentichiamo infatti che il titolo del disegno di legge n. 1691 fa riferimento a due problemi ben distinti: quello della istituzione della corte di assise di Locri e quello dell'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria. Ora, mentre l'articolo 5 si occupa degli affari civili, penali ed amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catanzaro, l'articolo 6 fa riferimento agli affari pendenti davanti alla corte di assise di appello di Catanzaro ed alla corte di assise di Palmi.

Orbene, tutti i discorsi sul problema della competenza e sui riflessi costituzionali che da tale problema derivano attengono indubbiamente sempre al legislatore, qualunque sia la sede nella quale questo disegno di legge venga discusso. Dico questo perchè a seguito del parere emesso dalla Commissione affari costituzionali, noi dovremmo sentirci tranquillizzati ma, francamente, non so se tale Commissione abbia effettivamente va-

lutato in tutte le sue implicazioni il problema che ci interessa, che è sorto in questa Commissione e che deve essere approfondito.

In effetti, noi avremmo una via di uscita: la soppressione degli articoli 5 e 6.

P E T R O N E . Avendo approvato i due disegni di legge precedenti in merito ai quali non abbiamo sollevato il problema degli affari pendenti, non vedo perchè tale questione dovrebbe sorgere ora.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. C'è anche il problema dell'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria.

Ora volevo dire questo: la via di uscita poteva essere quella della soppressione; però non credo che a questo punto il Parlamento operi una scelta preliminare, perchè sul problema delle norme transitorie, se vi sono state delle sentenze della Corte costituzionale che hanno determinato delle precisazioni o, addirittura, dei vuoti, io credo che il legislatore debba affrontare tali problemi ed approntare una soluzione. Non è possibile farli rientrare nei principi generali, perchè ciò darebbe luogo ad una serie di contestazioni di ordine costituzionale e di competenze e di rinvii nelle diverse sedi.

Io speravo che l'ascolto di quelle disposizioni di legge che riguardavano Civitavecchia, Marsala, Prato e Rimini avesse risolto il problema. Parzialmente hanno dato qualche indicazione. Però vorrei consultare meglio tali disposizioni, riguardanti, appunto, Civitavecchia, Marsala, Prato e Rimini, e vorrei consultare anche quelle riguardanti Salerno e Campobasso perchè anche se il discorso sulle sentenze costituzionali è stato fatto per questioni più remote, io credo che l'istituzione di tali nuove sedi giudiziarie abbia determinato l'occasione per pronunciamenti da parte di queste sedi giudiziarie. Mi rifiuto di credere che in ben sei sedi giudiziarie non sia sorto un motivo di conflitto o di eccezione di incostituzionalità. Per cui, onorevole Presidente, non mi pronuncio in ordine al rinvio ad altra settimana. Però chiedo, come relatore, che mi sia data la

possibilità di un momento di riflessione per la consultazione di quei provvedimenti che riguardano Civitavecchia, Marsala, Rimini, Prato e l'istituzione di corti d'appello a Salerno e Campobasso.

B O L D R I N I . Vorrei fare solo una piccola osservazione. Mi oppongo al rinvio perchè mi sembra che il problema affrontato in questa Commissione sia un falso problema. In realtà, infatti, nella fattispecie non abbiamo spostamenti di competenze territoriali. Con la costituzione di corte d'assise a Locri, o a Catanzaro o in altri luoghi, si parla, ovviamente, sempre e solo di corte d'assise, per cui il giudice, preconstituito per legge, c'è. L'istituzione della corte d'assise non sposta niente: fare una corte d'assise fissa o itinerante è sempre la stessa cosa. Il problema che ne discende non sposta la competenza territoriale, perchè sia il tribunale di Palmi, sia il tribunale di Locri hanno una loro circoscrizione per cui tutti gli affari sono risolti nell'ambito del tribunale di Locri. L'eventuale problema del giudice naturale sorge solo nell'aggregazione alla sezione speciale della corte d'appello di Reggio Calabria. La quale è una sezione della corte d'appello di Catanzaro; non è una sezione autonoma: è una sezione della corte d'appello di Catanzaro resa autonoma e distaccata a Reggio Calabria. Si tratta, perciò, di un falso problema, e mi oppongo quindi al rinvio.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Dovendo esprimere la mia opinione avrei gradito avere cognizione dei termini esatti. Mi rimetto alla Commissione. Se il rinvio non verrà accettato, significa che come relatore non potrò poi esprimere un parere in ordine alla questione.

R E A L E , *ministro di grazia e giustizia*. Occorre intanto che richiami gli elementi di questa discussione. Devo dire per prima cosa che quando il problema è stato allo studio degli esperti del Ministero, non si presentava, almeno immediatamente, così grave come è risultato qui. L'osservazione che ha fatto il senatore Boldrini, l'avevo fatta, sot-

tovoce, anche io al sottosegretario, per dire che bisognava considerare quanto meno come attenuazione dell'importanza del problema il fatto che ci trovavamo nell'ambito della stessa sezione di corte d'appello. Cioè non c'è spostamento in primo grado per le ragioni anzidette dal senatore Boldrini; non c'è forte spostamento in secondo grado perchè si passa dalla corte d'appello ad una sezione della stessa corte d'appello. Quindi, quanto meno quantitativamente, lo spostamento non c'è.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Forse anche per questo non sono sorti problemi per quanto ha riguardato Salerno e Campobasso.

R E A L E , *ministro di grazia e giustizia*. Esattamente. Comunque, ora sono state evocate due sentenze della Corte costituzionale che riguardano il problema in generale. Sentenze di cui la seconda è parecchio puntuale. Ma il criterio storico non è sempre valido: possiamo pure attribuire una capacità di evoluzione al pensiero della Corte costituzionale.

D'altra parte vorrei farvi osservare che il problema del giudice naturale voi l'avete soltanto trovato perchè è il problema più grave; ma tale situazione esiste anche per gli altri giudici civili. Ed allora vi dovrete anche preoccupare di questi. Quindi il problema diventa più complicato. Cioè non potete affrontarlo soltanto nell'ambito del processo penale, ma anche nell'ambito civile.

Mi rimetto quindi alla Commissione per il fatto che la Commissione stessa, considerate tutte le opinioni espresse, richiede un brevissimo rinvio. Se tale rinvio ci sarà, chiederò, comunque, ai miei uffici legislativi come mai non abbiamo rilevato un problema del genere. Se invece la Commissione ritiene che il rinvio non sia necessario, non posso che rimettermi al suo giudizio.

M A R T I N A Z Z O L I . Io credo che compito di chi aveva perplessità è anche quello di arrendersi con assoluta tranquillità ad opinioni più autorevoli e più ampiamente condivise. Però la soluzione mi sembra un

po' macchinosa. Non capisco qual è la ragione che ha indotto a scrivere che tutti gli affari pendenti per fatti commessi o per cause iniziate prima della legge rimangono dove stavano prima.

PRESIDENTE. La Presidenza ha lasciato che questa discussione si effettuasse ampiamente, nonostante che essa non fosse proprio regolamentare, giacchè, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 93, la questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti. Io l'ho lasciata fare perchè la ritenevo di notevole importanza.

A questo punto, mi assumo la responsabilità di rinviare il proseguimento della discussione a giovedì della prossima settimana, con l'impegno di tutti di portarla a conclusione.

Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533** » (2235), di iniziativa dei deputati Bianco ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 », d'iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Lospinoso Severini, Mazzola, Merli, Speranza e Patriarca, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata il 16 ottobre.

Il ministro Reale desidera fare alcune dichiarazioni.

REALE, ministro di grazia e giustizia. Nella seduta precedente io citai a memoria i dati della situazione dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari; adesso ve li ripeto con maggiore precisione.

Alla data del 30 giugno 1975 i posti in organico risultano 6.650. I coadiutori dattilografi in servizio sono 3.671, i posti vacanti 2.979. Si tratta di posti vacanti di fatto, i quali vengono coperti, o sono in via di copertura, nel modo seguente:

368 con assunzioni obbligatorie per la aliquota stabilita dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (si tratta di appartenenti alle cosiddette categorie privilegiate);

10 per passaggi da altre amministrazioni;

70, riguardanti le vacanze del 1971, per passaggi interni dalle carriere inferiori in base a concorso ex articolo 27 della legge n. 1077 del 1970, indetto con decreto ministeriale del 16 febbraio 1972;

549 per concorso pubblico, aperto a tutti, indetto con decreto ministeriale del 10 gennaio 1973;

160 per concorso ex articolo 8 della legge n. 1077 del 1970, indetto con decreto del 27 luglio 1973;

250 per concorso pubblico indetto con decreto ministeriale del 3 agosto 1973;

83 per concorso ex articolo 8 della legge n. 1077 del 1970, indetto con decreto ministeriale del 19 novembre 1973 (l'articolo 8 stabilisce che un terzo dei posti disponibili ogni anno sia riservato al personale dell'amministrazione);

108 per concorso pubblico, indetto con decreto ministeriale del 12 gennaio 1974;

61, riguardanti le vacanze del 1972, per concorso ex articolo 27 della legge n. 1077 del 1970, indetto con decreto ministeriale del 12 marzo 1975 (si tratta di un sesto dei posti disponibili che in base al predetto articolo 27 è riservato agli impiegati delle carriere ausiliarie).

Poi ci sono 184 posti da conferire, sempre in base a concorso ex articolo 27, per le vacanze del 1973 e 173 posti da conferire per le vacanze del 1974, sempre in base a concorso ex articolo 27. In totale fanno 2.016.

Quindi, attualmente, i posti che risultano effettivamente vacanti sono 963, per i quali era in corso la indizione del concorso quando è sopravvenuta la proposta di legge per il passaggio in organico di quelli che erano

stati assunti a tempo indeterminato; allora fu sospesa la procedura del concorso e si addivenne, come dissi, a questo compromesso: cioè, non concorso aperto a tutti e neanche immissione in organico degli assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, bensì ammissione di questi ad un concorso riservato. Al 30 giugno 1975 (questo lo specifico perchè è importante per gli emendamenti subordinati) gli assunti a tempo indeterminato di questa categoria erano 1.139; dopo il primo luglio 1975 ne sono stati assunti altri 21, secondo le notizie pervenute fino all'8 ottobre 1975. Probabilmente ce ne saranno ancora una decina. Voi sapete che le assunzioni avvengono direttamente da parte delle corti di appello; quindi non sono immediatamente da noi conosciute.

Pertanto non è vero che noi non facciamo altro che trasferire con un finto concorso questi dipendenti dalla situazione in cui si trovano attualmente alla nuova situazione, prima di tutto perchè ne dovranno essere sacrificati circa 300 (se nel frattempo questa cifra non crescerà) e poi perchè è sempre un concorso, che ha un valore, e mi auguro che nell'occasione, esaminando veramente le capacità dei concorrenti, possano essere eliminati coloro che per avventura fossero stati assunti con una certa leggerezza, diciamo, senza cioè sperimentare la loro capacità.

La volta scorsa manifestai la mia sensibilità per l'obiezione sollevata dal senatore Licini. Confermo oggi che sono, come personale inclinazione, favorevole ai concorsi aperti. Quando si creano, infatti, queste situazioni, si comincia col mettere un piede in una porta socchiusa che poi si spalanca addirittura! Questo è un dato costante, purtroppo della nostra amministrazione: l'importante è entrare, a qualunque condizione; poi, naturalmente, nascono le esigenze, si avanzano diritti, si rivendicano miglioramenti.

Ora, nella circostanza — e mi sono largamente documentato prima di rispondere in Commissione — si è avuta una lunga trattativa sindacale che portò a quel compromesso. Ed è fuori di dubbio che, di fronte a certi tipi di questioni, esiste una pressione da parte delle categorie interessate.

Ad ogni modo, in questo momento, dovendo esprimere la opinione del Governo, dichiaro di oppormi all'emendamento principale del senatore Licini; di essere invece favorevole ai due emendamenti subordinati: uno relativo alla data, l'altro ad una migliore specificazione di una norma già contenuta nella legge, che gli assunti a tempo indeterminato, cioè, rimangono fino all'espletamento del concorso ma che viene però abrogato l'articolo 27 della legge del 1973 che prevede assunzioni di questo tipo.

Sono favorevole al primo dei due emendamenti subordinati perchè ritengo che il mettere come termine l'entrata in vigore della legge, sia molto più adeguato e logico. È vero che qualcuno può obiettare: ma i presidenti delle corti d'appello, che lo sanno, provvederanno, nel frattempo, a nuove assunzioni. È anche vero, però, che noi dobbiamo credere che le cose funzionino in modo regolare. Comunque, anche se ci fosse l'affluenza di qualche decina ancora di assunti a tempo indeterminato, non sarebbe preoccupante, perchè essi verrebbero a cessare la loro attività con l'espletamento del concorso. E, da altra parte, l'aumento di questi « indeterminati », verrebbe incontro alla esigenza di una maggiore larghezza di partecipazione al concorso stesso e, quindi, di una migliore possibilità di selezione e di scelta.

Per quanto riguarda il secondo emendamento subordinato è inutile che mi soffermi sulle ragioni alla base del mio assenso. Esso, in pratica, specifica meglio una norma già contenuta nella legge.

P R E S I D E N T E . Devo precisare, a questo punto, che le dichiarazioni del Ministro giungono non a conclusione della nostra discussione sull'emendamento, ma soltanto perchè il Governo, come i colleghi sanno, può chiedere la parola quando lo ritiene più opportuno.

L'onorevole Boldrini ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

B O L D R I N I . A titolo personale faccio presente che i principi contenuti negli emendamenti del senatore Licini sono assolutamente rispettosi di quelli ispiratori della Co-

stituzione. Fino ad ora, a mio avviso, nelle nostre disquisizioni ci siamo dimenticati che l'articolo 57 della Costituzione, se non vado errato, dà a tutti i cittadini lo *jus ad officia*. È evidente, perciò, che riservare i posti di ufficio dello Stato a questa o quella categoria significa non osservare il precetto costituzionale. Capisco che per ragioni proprie della pubblica Amministrazione possano essere fatte delle eccezioni a questo principio e all'articolo 3 della Costituzione, circa la parità di tutti i cittadini di fronte alla legge. Quando però mi si oppone che questa normativa è stata fatta oggetto di lunghe trattative sindacali, a me pare che la trattativa stessa sia quanto meno zoppa perchè ritengo che ad essa abbiano partecipato i sindacati di coloro che erano stati assunti a tempo indeterminato. È piuttosto diffuso, infatti, nel pubblico impiego, costituire un sindacato per ogni categoria speciale, o ipotesi di speciali situazioni. In questo caso, quindi, non credo vi sia stata una posizione delle confederazioni e tanto meno una presa di posizione del sindacato dei disoccupati.

REALE, *ministro di grazia e giustizia*. Meno male che sento dire queste cose da lei! Non è soltanto in questa occasione che si dimentica l'esistenza del sindacato dei disoccupati!

BOLDRINI. Ciò è stato anche oggetto del dibattito della giunta appoggiata dai repubblicani ad Ancona; quindi non è la prima volta che affrontiamo la questione, ma diverse volte, anche per quanto riguarda il pubblico impiego, nell'ambito di Palazzo Madama.

Per quanto attiene al provvedimento specifico in discussione, tuttavia, dato il contenuto estremamente limitato e l'urgenza di dare assetto agli uffici giudiziari, non ho difficoltà ad accettare la raccomandazione del Ministro circa gli emendamenti subordinati del senatore Licini che ritengo siano, comunque, l'ultima *ratio* che si possa accettare, perchè la partecipazione al concorso deve essere estesa anche ai trimestralisti.

COPPOLA. Ribadisco la posizione del Gruppo della Democrazia cristiana favorevole all'accoglimento degli emendamenti subordinati avanzati dall'onorevole relatore. L'avevamo già espressa, questa opinione, anche nella seduta precedente, senonchè intervenne la richiesta dell'onorevole Ministro per un breve rinvio. Anche il Governo, per le motivazioni e le riserve di ordine personale avanzate dal Ministro, sostanzialmente aderisce a questa impostazione. Siamo dell'avviso che i due emendamenti, pur nella logica che ha ispirato questa proposta di legge parlamentare, la migliorino notevolmente. Non riteniamo, in questa sede, di aderire all'emendamento unico principale perchè ci sarebbe il capovolgimento della impostazione di fondo e, peraltro, non possono essere disattese e non presenti alla nostra considerazione le ragioni anche di carattere umano, oltre che giuridico, che presiedono alla esigenza di sistemazione di questi « servitori » dello Stato che già da due anni — e, finchè non saranno esauriti i concorsi, per un più lungo periodo — stanno prestando la loro opera in condizioni di disagio, in quanto hanno una qualifica assolutamente precaria, quale è quella di giornalieri, con tutte le conseguenze e le implicazioni che essa comporta.

Per queste ragioni, noi ci permettiamo di chiedere al relatore se non ritenga che motivi di opportunità consiglino di ripiegare sugli emendamenti subordinati da egli stesso predisposti e tendenti al miglioramento della normativa al nostro esame, con la preghiera però di decidere senz'altro per l'ulteriore prosieguo dell'*iter* legislativo.

FILETTI. Io ritenevo che, dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro, questa mattina non avremmo fatto altre dichiarazioni, riservandoci di procedere nel pomeriggio all'esame dei vari emendamenti. Poichè però i colleghi hanno ritenuto di fare delle dichiarazioni che implicitamente comportano una valutazione degli emendamenti medesimi, vorrei pregare la Presidenza di rinviare la discussione al pomeriggio, onde esaminare tali emendamenti cronologicamente, così come sono stati presentati.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il rinvio della discussione al pomeriggio, sarà la Commissione a decidere. Per quanto riguarda invece l'esame degli emendamenti in ordine cronologico, non credo che questo sia possibile: gli emendamenti infatti saranno valutati ed esaminati nell'ordine logico.

REALE, ministro di grazia e giustizia. Chiedo scusa per non avere espresso nel corso del mio intervento il parere, che peraltro è contrario, in ordine all'emendamento presentato dal senatore Filetti.

MARTINAZZOLI. Per quanto mi riguarda, sarei contrario ad un rinvio della discussione al pomeriggio.

Vorrei dire soltanto a titolo personale (il senatore Coppola infatti ha già parlato a nome del Gruppo della Democrazia cristiana) che sono favorevole ai due emendamenti subordinati del relatore perchè rappresentano puntualmente le obiezioni che io avevo affacciate quando si parlò per la prima volta di questo provvedimento.

Si tratta, a mio parere, di due emendamenti che stanno nella visione generale del disegno di legge, mentre l'emendamento principale, che pure in linea di principio non può non essere condiviso, è un'altra cosa, per così dire, rispetto al presente provvedimento. Allora bisognerebbe avere il coraggio di dire che il disegno di legge non va! Se si deve parlare infatti di un concorso generale, è bene che ci pensi il Governo perchè si tratta di affari soprattutto del Governo.

Ora, non per polemizzare, ma per il fatto che il senatore Boldrini ci ha richiamati alla necessità di non frammentare la Costituzione, io direi di stare attenti: una volta tanto citando io una giurisprudenza della Corte. Faccio presente infatti che il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione stessa è in riferimento alla parità di condizioni e di situazioni. E chi è stato relatore del disegno di legge sul processo del lavoro non può dimenticare che l'articolo 27 è stato voluto, contrastando la linea espressa dal Governo, soprattutto dal Parlamento in quanto si riteneva che, attraverso lo strumento in esso previsto, si

sarebbe riusciti a far decollare rapidamente il nuovo processo del lavoro. Ora, dimenticare che questo si è realizzato e che si è realizzato anche con l'apporto di coloro che si trovano nella situazione di cui ci stiamo occupando, mi pare che sarebbe da parte nostra non appropriato in questo momento. Mi sembra giusto, al contrario, proprio con riferimento al principio di uguaglianza, dire che tutti coloro che sono stati assunti attraverso quella procedura hanno diritto di partecipare al concorso fino alla data di entrata in vigore della legge. Allo stesso modo è ovvio che andava chiarita quella che è la preoccupazione, non tanto di difesa di una categoria, ma vera e reale, che non accada che una interpretazione errata porti a dichiarare che costoro se ne debbono andare a casa.

In conclusione, mi dichiaro senz'altro favorevole — ripeto — agli emendamenti subordinati presentati dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dallo stesso presentatore due subemendamenti suggeriti dal senatore Boldrini, vanno allora soppresse nel primo comma dell'emendamento principale del senatore Licini le parole « costituendo la residenza nel distretto condizione di ammissibilità », mentre va sostituito il terzo comma con il seguente: « A parità di merito costituisce titolo preferenziale il servizio prestato presso gli uffici dipendenti del Ministero di grazia e giustizia ».

Seguono poi gli altri due emendamenti subordinati presentati sempre dal senatore Licini, nonchè quello presentato dal senatore Filetti, che peraltro è meno ampio di quello principale del senatore Licini. Il senatore Licini insiste su questo suo emendamento principale?

LICINI, relatore alla Commissione. Nel corso della precedente seduta nella quale si è discusso di questo disegno di legge, ho già ampiamente illustrato questo emendamento e, poichè l'onorevole Ministro non aveva partecipato alla precedente discussione, ho fatto un intervento di carattere generale proprio per riassumerla, verificando nel contempo la validità dell'emendamento stesso.

Non intendo quindi ripetere qui quanto ho avuto modo di dire in quella occasione perchè ciò non servirebbe che a far perdere altro tempo alla Commissione; dirò soltanto che le argomentazioni, che io ritengo di fondo, che mi hanno indotto a presentare l'emendamento in questione, non mi sembrano minimamente scalfite o scosse da quanto è stato dichiarato oggi dall'onorevole Ministro e dagli altri colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Una di queste argomentazioni era quella che partiva dal principio che l'articolo 27 della più volte citata legge n. 533 aveva creato uno strumento idoneo a mandare avanti la macchina della giustizia nel processo del lavoro, uno strumento però la cui temporaneità risultava ben chiara dal testo dell'articolo 27 medesimo. Non è pertanto che con tale articolo si fossero create, nelle persone che venivano assunte ai sensi di quella norma, delle aspettative che andassero al di là di un impiego di carattere del tutto temporaneo; ed il fatto poi che tale temporaneità, anzichè durare 4-5 mesi, sia durata 1-2 anni non mi sembra sia un argomento valido per sostenere, come si sostiene da parte dei rappresentanti sindacali, che si è costituito uno stato di aspettativa legittima all'immissione in ruolo, diretta o con concorso interno, da parte di queste persone. Non si tratta del resto di persone che sono state chiamate al servizio militare obbligatorio, ma di persone che hanno svolto il loro servizio di dipendenti dello Stato, anche se pagati indubbiamente male (come sono pagati tanti dipendenti dello Stato, mentre altri sono pagati molto meglio!): nulla vi è però di eccezionale e nulla vi è di mutato nel loro stato di impiegati a breve termine.

Da qui partiva la mia richiesta che — una volta salvaguardata la necessaria funzionalità degli organi giudiziari (argomento questo che

deve starci a cuore), mercè il mantenimento in servizio di tali persone sino all'espletamento del concorso — non si dovesse transigere, ancora una volta, sul principio che toglie al cittadino il diritto di partecipare liberamente a concorsi indetti dallo Stato.

E le argomentazioni che sono state addotte nei confronti del mio emendamento, che pure posso capire e tanto più capisco quando vengono dal rappresentante del Governo, non mi sembrano tali da indurmi a ritirare l'emendamento stesso, che pertanto mantengo, in quanto altrimenti verrei meno a quella impostazione sulla cui base l'ho presentato.

Gli emendamenti subordinati sono emendamenti che manterrò dopo la reiezione dell'emendamento principale, come mio modesto apporto ad un miglioramento, nei limiti consentiti, del provvedimento in esame. Chiedo pertanto che tale mio emendamento principale, non essendo stato da me ritirato, venga posto ai voti.

Comunque, se si volesse ancora meditare sul problema — considerata la sua obiettiva complessità — potremmo anche decidere di rinviare la discussione di qualche giorno.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la Presidenza sarebbe orientata nel senso di accogliere la proposta di rinvio avanzata dal senatore Licini, rimandando il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta antimeridiana del 30 ottobre.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI